

CENTRO ITALIANO DI SESSUOLOGIA

STATUTO

Art. 1

Il Centro Italiano di Sessuologia (C.I.S.) è una Associazione che intende promuovere la conoscenza della sessualità e la salute sessuale.

Art. 2

Il C.I.S. è una Associazione a durata illimitata, senza fini di lucro ed a carattere di volontariato, retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Il C.I.S. non svolge attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

Il C.I.S. non ha finalità sindacali.

Il C.I.S. potrà partecipare come Socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad Associazioni, Enti ed Istituzioni con scopi sociali ed umanitari.

Art. 3

La sede giuridica del C.I.S. è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo, per la durata in carica dello stesso, in Roma o nella località di residenza del Presidente pro tempore.

Per favorire un'ampia partecipazione alla propria attività nelle forme previste dal presente Statuto, il C.I.S. può costituire proprie Delegazioni in tutte le Regioni, in analogia con l'ordinamento costituzionale dello Stato.

Art. 4

Per realizzare le sue finalità il C.I.S. prevede la collaborazione con Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche.

In particolare il C.I.S.:

- a) promuove la ricerca scientifica interdisciplinare;
- b) opera per lo sviluppo della Educazione alla Sessualità, della Consulenza e delle Terapie Sessuali;
- c) promuove e cura la formazione professionale e l'aggiornamento degli operatori sanitari e parasanitari e prevede una attività formativa permanente con programmi annuali di attività formativa ECM nei confronti degli associati;
- d) promuove e cura la formazione professionale e l'aggiornamento degli insegnanti e degli educatori ed in tale ambito attua iniziative volte alla formazione ed aggiornamento del personale della Scuola e degli operatori dei Servizi Sociali e Sanitari impegnati in attività educative e preventive;
- e) provvede alla elaborazione di trial di studio e linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.), la Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche (F.I.S.M.), la Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (F.I.S.S.) e altre società scientifiche;
- f) organizza convegni, corsi ed altre iniziative di studio ed aggiornamento;
- g) opera nell'ambito delle attività di volontariato;
- h) dà corso a pubblicazioni scientifiche, educative e divulgative;
- i) pubblica una rivista di Sessuologia che ne affianca i programmi di ricerca;
- j) attua ogni altra attività consona agli scopi sociali.

Art. 5

Sono ammessi come soci in generale:

- a) i professionisti o gli studiosi che coltivano l'interesse per gli aspetti biologici, medici, antropologici, psicologici, pedagogici, sociologici ed etici della sessualità;
- b) le istituzioni od associazioni che condividono le finalità del C.I.S..

In particolare si precisa che sono ammessi come soci a) tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attività del servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale;

b) tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N., che l'associazione

rappresenta, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta.

Art. 6

Si può appartenere al C.I.S. in qualità di:

- a) Soci Ordinari: sono coloro che si coinvolgono direttamente nelle attività del C.I.S. ed hanno il diritto di voto;
- b) Soci Aderenti: sono coloro che intendono partecipare alle attività del C.I.S. e non hanno diritto di voto;
- c) Soci Collettivi: sono quelle istituzioni od associazioni che condividono le finalità del C.I.S. si coinvolgono direttamente nelle sue attività ed hanno il diritto di voto;
- d) Soci Sostenitori: sono quelle persone, enti o associazioni che liberamente sostengono con adeguati contributi il C.I.S. per il raggiungimento delle sue finalità e per l'attivazione delle sue iniziative;
- e) Soci Onorari: sono coloro che vengono nominati perché hanno acquisito speciali benemeritenze nell'ambito delle finalità del C.I.S..

Art. 7

I Soci Ordinari, Aderenti e Collettivi sono ammessi a far parte della Associazione su domanda dell'interessato e con delibera del Consiglio Direttivo.

La nomina a Socio Sostenitore od Onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo.

I soci Ordinari, Aderenti e Collettivi sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione il cui importo viene fissato dal Consiglio Direttivo anno per anno.

Art. 8

La qualità di Socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) decadenza dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) mancato pagamento della quota annuale;
- d) delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per motivi gravi.

I Soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di far parte del C.I.S. non hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

Art. 9

Sono organi del C.I.S.:

- 1) La Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Collegio dei Probiviri

Art. 10

L'Assemblea dei Soci provvede:

- 1) a deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta o da svolgere;
- 2) all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- 3) a discutere ed approvare la relazione periodica presentata dal Consiglio Direttivo sul bilancio morale e finanziario dell'associazione;
- 4) ad esaminare ed approvare le proposte presentate dal Consiglio Direttivo;
- 5) a costituire le Delegazioni Regionali su proposta del Consiglio Direttivo;
- 6) a deliberare ed approvare le modifiche dello Statuto;
- 7) a nominare, qualora ne ravvisi l'opportunità della costituzione in relazione soprattutto alle dimensioni e agli impegni della Associazione, il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 8) a deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori e fissando le modalità per l'eventuale liquidazione delle pendenze o devoluzione del patrimonio sociale.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i Soci di qualsiasi categoria in regola, dove previsto, con il pagamento della quota annuale.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari e Collettivi nella persona del rappresentante da loro designato. Il voto può essere espresso direttamente o a mezzo delega. Ogni socio con diritto di voto può ricevere fino ad un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria ogni volta che egli ne ravvisi l'opportunità o ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o un quarto dei Soci aventi diritto di voto.

Art. 11

Delibere della Assemblea e modalità di votazione.

L'Assemblea è presieduta in ordine preferenziale:

a) dal Presidente del C.I.S.;

b) da uno dei consiglieri munito di delega personale da parte del Presidente;

c) da persona designata dall'Assemblea stessa che sia Socio del C.I.S..

L'Assemblea decide di volta in volta se esprimere il proprio voto in modo palese o segretamente a mezzo di scheda che possa garantire l'anonimato. La votazione è sempre a scrutinio segreto qualora concerna persone. Le modalità del voto palese sono decise dal Presidente dell'Assemblea.

In ogni tipo di votazione e comunque venga espresso il voto, le decisioni dell'Assemblea vengono adottate in base al quorum deliberativo della metà più uno dei voti espressi. Fa eccezione la decisione di sciogliere l'Associazione per deliberare la quale e i provvedimenti correlati occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. In caso di parità numerica nelle votazioni prevale il voto di chi presiede l'Assemblea che, in tal caso, dovrà essere reso palese.

E' facoltà del Consiglio Direttivo accettare voti espressi a mezzo posta, con le modalità del successivo Art. 12 o indire votazioni che si svolgano totalmente per corrispondenza.

In qualsiasi votazione che richieda l'uso di schede si costituirà un seggio di almeno tre scrutatori nominati dai presenti o, in caso di votazione esclusivamente per posta, dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere anche scrutatori. In caso di votazione riguardante le elezioni sociali gli scrutatori si costituiscono in seggio elettorale con tutti i poteri riguardanti la loro funzione. Nella votazione espressa mediante schede lo spoglio dei voti verrà fatto dagli scrutatori immediatamente dopo la chiusura della votazione ed il relativo risultato sarà da essi stessi proclamato subito.

Art. 12

Modalità di votazione per corrispondenza

In caso di votazione per corrispondenza saranno accettate le schede pervenute entro il giorno ed ora che saranno stati preventivamente indicati dal Consiglio Direttivo nel comunicare a ciascun Socio l'indizione della votazione.

Il voto espresso per corrispondenza deve avere carattere di segretezza e contemporaneamente deve dare la possibilità di verificare il nome del votante, il suo diritto di voto, e che questo venga esercitato una volta soltanto. Le disposizioni di salvaguardia di tutto ciò verranno emanate di volta in volta dal Consiglio Direttivo unitamente all'invio ai Soci del materiale occorrente per la votazione e la specificazione delle procedure adottate.

Qualora sussista una doppia facoltà di votazione, sia per corrispondenza che direttamente dai Soci presenti in Assemblea, questi ultimi dovranno avvalersi di materiale per la votazione identico a quello fornito per la votazione per corrispondenza e potranno esprimere il proprio voto di persona con l'obbligo per gli scrutatori di accertare che esso non sia un duplicato di voto personale espresso per corrispondenza.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri.

Gli eletti durano in carica tre anni e allo scadere del mandato sono rieleggibili.

Sono eleggibili tutti i Soci Ordinari e i rappresentanti dei Soci Collettivi in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo viene eletto con voto segreto da parte dei Soci aventi diritto a norma di Statuto, nel corso di una Assemblea indetta a tale scopo. Il voto va espresso segnalando su apposita scheda

i nominativi dei Soci prescelti in numero non superiore a quello dei seggi di Consigliere per i quali è indetta l'elezione.

I risultati della votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo, con la graduatoria di tutti i nominativi votati e con la proclamazione degli eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, vengono proclamati a cura del seggio elettorale. In caso di parità fra più candidati in eccedenza rispetto ai posti disponibili viene eletto il Socio che abbia maggiore anzianità di iscrizione al C.I.S. e, a parità di questa, maggiore anzianità di età. In caso di rinuncia subentrano i non eletti secondo graduatoria.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo:

- 1) regge l'Associazione su mandato dell'Assemblea, cura tutte le attività dell'Associazione e vi sovrintende in attuazione delle indicazioni generali ricevute dall'Assemblea, delibera sulle questioni riguardanti le attività del C.I.S. assumendo le iniziative necessarie;
- 2) nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale e il Tesoriere scegliendoli fra i propri membri e attribuisce gli altri incarichi previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
- 3) ha la facoltà di nominare un Presidente Onorario;
- 4) conferisce incarichi e nomine a fini speciali previsti dal Regolamento delimitandone prerogative e compiti;
- 5) cura il documento relativo ai fondamenti antropologici e alle linee programmatiche dell'Associazione e il codice deontologico;
- 6) approva il Regolamento dell'Associazione e le sue eventuali modifiche;
- 7) delibera a norma di Regolamento l'ammissione o l'esclusione dei Soci;
- 8) conferisce la associazione al C.I.S. a titolo di Socio Sostenitore o Socio Onorario;
- 9) propone all'Assemblea la costituzione di Delegazioni Regionali;
- 10) ratifica le eventuali deleghe e designazioni fatte dal Presidente e dà il proprio parere su di ogni altra questione che questi gli sottopone;
- 11) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario proprio della amministrazione ordinaria e straordinaria e approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- 12) prevede i sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte
- 13) sottopone alla Assemblea la relazione morale e finanziaria.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo, analogamente a quanto avviene per l'Assemblea dei soci, decide di volta in volta se esprimere il proprio voto in modo palese o segretamente a mezzo di scheda che possa garantire l'anonimato. La votazione è sempre a scrutinio segreto qualora concerna persone. Le modalità del voto palese sono decise da chi presiede il Consiglio.

In ogni tipo di votazione e comunque venga espresso il voto le decisioni del Consiglio Direttivo vengono adottate in base al quorum deliberativo della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità numerica nelle votazioni prevale il voto di chi presiede il Consiglio che in tal caso dovrà essere reso palese.

Art. 17

Il Presidente ha la legale rappresentanza del C.I.S. e ne dirige l'attività; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; è il Direttore della Rivista della Associazione.

Il Presidente può delegare sue funzioni e compiti specifici ad altri membri del Consiglio Direttivo con ratifica del medesimo.

Art. 18

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti dall'Assemblea dei Soci fra i Soci di qualsiasi categoria.

I Probiviri durano in carica sei anni e sono rieleggibili.

L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra funzione o carica sociale nel C.I.S. o presso altre associazioni sessuologiche italiane.

Art. 19

Le modalità di attuazione e le procedure relative a quanto contemplato nel presente Statuto ivi comprese funzioni e compiti degli incarichi sociali che esso prevede vengono definite nel Regolamento di attuazione.

Il Regolamento è emanato ed aggiornato dal Consiglio direttivo a norma del precedente Art. 15 punto 6.

Per quanto non specificamente previsto da Statuto e Regolamento si applicherà il Codice Civile e le altre eventuali leggi attinenti.

Art. 20

Il C.I.S. provvede a finanziare le attività sociali solo attraverso le quote annuali dei Soci, eventuali contributi straordinari deliberati dalla Assemblea dei Soci per iniziative eccedenti il bilancio ordinario, versamenti volontari degli Associati e/o contributi di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

In particolare il C.I.S. provvede a finanziare le attività ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.

Il C.I.S. esclude da retribuzione le cariche sociali.

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto a favore di terzi, con esclusione di persone fisiche, secondo quanto all'uopo verrà stabilito dall'Assemblea.

Art. 21

Le proposte di modifica del presente Statuto possono essere presentate all'Assemblea su richiesta di un terzo dei Soci aventi diritto di voto o su richiesta – approvata a maggioranza di due terzi – del Consiglio Direttivo.